

Relazione tecnico-finanziaria

Ancora oggi la costituzione del fondo per le risorse decentrate trova le sue regole fondamentali nell'art.31 del CCNL 22.1.2004.

Tale contratto collettivo inerente al comparto delle autonomie locali ha fissato nuove modalità di determinazione, a partire dal 2004, delle risorse destinate alla contrattazione decentrata. Le esigenze, a cui l'intesa vuole fornire adeguata risposta, sono essenzialmente quelle di semplificazione del meccanismo di calcolo regolato dai precedenti sistemi contrattuali e di evidenziazione e monitoraggio delle forme di finanziamento delle diverse indennità economiche, oltre ad una maggiore trasparenza nei meccanismi di costituzione e, soprattutto, di leggibilità del sistema di finanziamento dell'accessorio", distinguendo l'aggregato economico di alimentazione del salario accessorio tra risorse stabili, per loro natura certe nell'entità, fisse e ricorrenti nella previsione, e risorse variabili, ontologicamente modificabili in termini di entità e di eventuali flussi compositivi. Il fondo per il trattamento accessorio (più propriamente definito come insieme di "risorse per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, ai sensi dell'art.15 del CCNL 1.4.99") che nel contratto viene radicalmente ribattezzato quale aggregato delle "risorse decentrate", si articola su 2 voci:

- a) **Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, la cui previsione viene riproposta annualmente nel loro ammontare sostanzialmente immutato.**

Art. 31 – comma 2 – CCNL 22.1.2004

Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003, secondo la previgente disciplina contrattuale e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo, che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi.

Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni: art.15 comma 1 lettere a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL 1.4.99; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art.15 comma 5 del CCNL 1.4.99, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.

Il sistema di alimentazione delle risorse decentrate stabili viene effettuato con riferimento all'anno 2004 e, di seguito, reiterato annualmente nel valore di composizione così determinato, senza necessità alcuna di ricalcolo, bensì assumendo come dato immutabile, l'entità risultante dal primo computo delle risorse decentrate stabili relativi all'anno 2004, fatte salve, tuttavia, le deroghe espressamente previste dallo stesso sistema contrattuale e dalle norme di legge successivamente emanate (L.122/2010).

Nel corso degli anni e a seguito di rinnovi contrattuali intervenuti, le risorse stabili vanno poi aumentate degli importi che ciascun CCNL individua.

CCNL 22.1.2004 – Articolo 32

- 1. Le risorse decentrate previste dall'art.31 comma 2, sono incrementate dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.*
- 2. Gli Enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina prevista dal presente articolo.*
- 3. Enti locali: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale è inferiore al 39% delle entrate correnti.*

CCNL 9.5.2006 ART.4

- 1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art.31 – comma 2 – del CCNL 22.1.2004, con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota per la dirigenza.*

CCNL 11.4.2008 ART.8

- 2. Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art.31, comma 2, del CCNL 22.1.2004 con un importo corrispondente allo*

0,60% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%.

- b) **Risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità, la cui entità viene determinata, di volta in volta, con cadenza annuale.**

Articolo 31 – comma 3 CCNL 22.1.2004

Le risorse di cui al punto precedente sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dall'applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche, ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000, art. 32, comma 6, del presente CCNL.

Tali risorse integrano le risorse decentrate stabili come sopra calcolate e sono annualmente determinate. E' evidente che le risorse eventuali, per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo.

Per la determinazione della parte stabile quanto per quella variabile, sono indicati sia le fonti normative che i parametri di riferimento per il calcolo degli importi.

Ai fini della quantificazione del fondo salario accessorio, già da anni il Comune di Asiago si rifà al modello di ente locale tratteggiato dal legislatore negli ultimi anni, nonché dalla contrattazione collettiva nazionale, che contengono una sequenza di elementi di modernizzazione, tesi ad organizzare le Amministrazioni pubbliche secondo standard qualitativi di miglioramento dell'efficacia dell'operatività degli apparati burocratici.

In sostanza, le Pubbliche Amministrazioni, e tra esse il Comune di Asiago, hanno improntato le azioni rivolte ai cittadini utenti ad una logica di raggiungimento degli obiettivi, ridisegnando i processi e le strutture organizzative degli enti stessi, parallelamente ad una rivisitazione delle normative contabili che disciplinano i bilanci.

L'Amministrazione ha prestato particolare attenzione ad un affinamento delle modalità di pagamento del salario accessorio secondo una logica di raggiungimento degli obiettivi e miglioramento degli standard qualitativi di effettuazione delle prestazioni lavorative all'interno dell'ente.

Questo rinnovato assetto dell'apparato organizzativo ha trovato formale e puntuale riscontro nel PEG che annualmente indica la via del miglioramento costante da seguire.

L'aumento qualitativo e quantitativo degli standard di attività dell'Ente conseguito è stato oggetto di attenta valutazione da parte dell'Amministrazione: i risultati ottenuti sono la dimostrazione tangibile dell'opportunità e correttezza di utilizzo degli istituti incentivanti lo svolgimento delle attività lavorative da parte del personale dipendente previsti dal CCNL.

A tale scopo si è ritenuto doveroso utilizzare l'istituto previsto dall'art. 15 comma 4- CCNL 1.4.99, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di stanziare apposite risorse finanziarie per il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.

Per quanto riguarda la quantificazione per gli anni 2015 e 2016 delle risorse stabili, è da osservare che non è stata utilizzata alcuna discrezionalità, bensì sono stati applicati gli incrementi previsti dai CCNL succedutesi negli anni come sopra indicato.

CCNL 22.1.2004

ARTICOLO 31 COMMA 2

Le risorse sono determinate tenuto conto della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20/2015 la quale fornisce le istruzioni operative in merito alla decurtazione permanente da applicare ai fondi della contrattazione integrativa (personale dirigente e non dirigente) a decorrere dall'anno 2015, come previsto dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014.

Per effetto della normativa sopra richiamata, dall'anno 2015 (e per tutte le annualità a seguire) non opera più il limite del fondo rispetto all'anno 2010; le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio (inteso come fondo del personale dirigente e non dirigente) devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel solo anno 2014 (e non nell'intero quadriennio 2011-2014) per effetto del primo periodo dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 (limite fondo 2010 e riduzione proporzionale in relazione alla diminuzione del personale in servizio).

A decorrere dall'anno 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Le risorse con carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003, sono riportate nell'anno 2015 in un unico importo che resta confermato per gli anni successivi, fatto salvo l'applicazione di quanto previsto dall'art. 9 Comma 2 bis - della L.122/2010, al netto della decurtazione di euro 7.759,19 (decurtazione per personale cessato euro 3.890,27 e decurtazione r.i.a per personale cessato dal 01/04/2010 al 31/12/2014 euro 3.868.92) e nell'anno 2016 nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli l'art. 1 comma 236 della L. 208/2015 sono automaticamente ridotte di €. 2.567,00 in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

€. 69.729,36

CCNL 1.4.1999

CCNL 5.10.2001

ARTICOLO 4 COMMA 2

Le risorse di cui al comma 1 sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato a far data dal 1 gennaio 2000. (€ 3.868,92 da detrarre per stesso importo per non supero fondo 2015)

€. 0

ARTICOLO 4 COMMA 1

1,1% Calcolato sul monte salari 1999 del conto annuale €.

€. 0

CCNL 22.1.2004

ARTICOLO 32 COMMI 1

0,62% calcolato sul monte salari 2001 - da conto annuale 2001 di €. 1.105.627,04

€. 6.854,89

CCNL 22.1.2004

ARTICOLO 32 COMMI 2

0,50% calcolato sul monte salari 2001 - da conto annuale 2001 di €. 1.105.627,04

€. 5.528,14

CCNL 22.1.2004

ARTICOLO 32 COMMI 7

0,200% calcolato sul monte salari 2001 per alte professionalità.

€. 2.211,25

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 CCNL del 31/07/2009 ai sensi dell'art. 29 comma 5 CCNL 22/01/2004 (diff. Costo fasce)

€. 1.056,84

ART. 34 COMMA 4

Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni.

€. 0

CCNL 09.05.2006

ART. 4 COMMA 1

1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,50 % del monte salari dell'anno 2003 di € 1.149.27,30 esclusa la quota relativa alla dirigenza.

€. 5.746,64

CCNL 11.04.2008
ART. 8 COMMA 2

Gli enti locali a partire dal 31.12.2007 e a valere per il 2008 incrementano le risorse decentrate, di cui all'art. 32 comma 2 CCNL 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,60 % del monte salari dell'anno 2005 di € 1.177.575,00 esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 e il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%.

€ 7.065,00

TOTALE RISORSE STABILI

€ 98.192,12

E' da evidenziare come l'ultima tornata contrattuale non consenta ulteriori incrementi della parte stabile del fondo. Il CCNL 31.7.2009 infatti, nel dettare le nuove modalità di incremento, si è limitato a definire le possibili quote aggiuntive da inserire esclusivamente nella parte variabile del fondo salario accessorio.

Proseguendo l'esame della composizione dei fondi per gli anni 2015-2016, si deve spostare l'attenzione sulla sua parte variabile, scorrendo in sequenza le voci riportate nella seconda parte, si evidenziano le seguenti considerazioni:

CCNL 1.4.1999

ART.15 – COMMA 4

Risorse per raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità al netto della decurtazione di €. 3.542,25

€ 14.883,68

CCNL 1.4.1999

ART.15 – COMMA 1 LETTERA K

Risorse per specifiche disposizioni di legge:
2% Merloni –

€ 22.450,00

CCNL 1998-2001

ART 17 – C.5

Economie fondo anno precedente

€ 18.852,00

CCNL 1998-2001

ART. 14 C.4

€ 4.397,00

TOTALE RISORSE VARIABILI

€ 60.583,60

Art. 15 COMMA 5: NON FINANZIATO

In sintesi il comma 5 dell'art. 15 consente di incrementare il fondo del trattamento accessorio nei seguenti casi:

- a) Attivazione nuovi servizi
- b) Accrescimento di quelli esistenti purché correlato ad un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui:
 - 1) Non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili (dunque senza aumento del personale).
 - 2) Oppure comunque che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche.

In detti casi gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui ancora all'art. 6 del d.lgs 29/93 "valutano" (cioè tengono conto ai fini della costituzione del fondo) l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

Considerando che nel corso degli anni 2015- 2016 non si sono attivati nuovi servizi e nemmeno ampliati quelli esistenti, in quanto il personale in servizio è progressivamente diminuito negli ultimi anni; comunque, col mantenimento delle innovazioni già introdotte negli anni precedenti, si è altresì ripartito il carico di lavoro attraverso l'attribuzione di maggiori funzioni e competenze alle aree dell'ente ed in definitiva ai dipendenti, con un reale aumento delle prestazioni del personale in servizio, conseguendo economie per il Comune. L'amministrazione, nell'ottica di un maggior contenimento delle spese, non ha fatto ricorso a tale possibilità di finanziamento.

Progetti e destinazione fondo

Per gli anni 2015-2016 non sono stati previsti piani di intervento e incentivi a obiettivi per la ripartizione della produttività individuale.

Ai fini della liquidazione, corre l'obbligo evidenziare che l'importo disponibile dopo i pagamenti per progressioni orizzontali, indennità di comparto, di rischio, di turno, di maneggio valori, di specifiche responsabilità, sarà destinato alla produttività collettiva come stabilito nella preintesa del 27/01/2016 e come sopra specificato.

Data 14/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Costantini dott. Stefano